



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per l'istituzione, nel Comune dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
ISTITUZIONE, PRESUPPOSTO E DECORRENZA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Chianni in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ed anche dei relativi servizi pubblici locali, ricadenti nel territorio del Comune.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Chianni, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche.
3. E' altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1, comma 2, lett. c), della legge 9 dicembre 1998 e ss.mm.ii.
4. La Giunta comunale presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risultano residenti nel Comune.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 così come introdotto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta è il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta, della effettuazione dei relativi versamenti della stessa e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.
3. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti alla riscossione ed al riversamento dell'imposta potranno definire le modalità operative per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento mediante specifici atti convenzionali concordati con il Comune di Chianni, anche in parziale deroga delle disposizioni generali.

Art. 4
MISURA DELL'IMPOSTA E LIMITI DELL'APPLICAZIONE

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento; essa può essere differenziata:
 - a) secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive

definite dalla normativa regionale;

b) in base ai giorni di durata del soggiorno, anche escludendo l'imposizione decorso un certo numero di giorni.

2. L'imposta è attualmente dovuta per pernottamenti effettuati dal 1 aprile al 31 ottobre e per i primi cinque giorni di pernottamento. Il Consiglio comunale può modificare tali presupposti applicativi.

3. La quantificazione dell'imposta è determinata dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora la suddetta deliberazione non venga presa, s'intendono confermate le misure in essere.

4. Il regolamento e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Chianni;

b) i minori fino al compimento dei 12 anni di età;

c) le persone disabili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;

d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie-assistenziali del Comune di Chianni e dei Comuni confinanti;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;

f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Chianni;

h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;

l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o per motivi di studio

m) gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.

3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere da c) a l), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00. Copia della dichiarazione è consegnata dal gestore al Comune Chianni con la dichiarazione di cui al art. 7, comma 2.

Art. 6 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica, così come per i nuclei familiari ed in genere per ogni camera e/o appartamento.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse dovute a titolo di imposta con le seguenti scadenze.

- entro il 15 giugno per le riscossioni dal 1 aprile al 31 maggio;

- entro il 15 settembre per le riscossioni dal 1 giugno al 31 agosto;
 - entro il 15 novembre per le riscossioni dal 1 settembre al 31 ottobre.
3. I versamenti dovranno avvenire tramite versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale, utilizzando i metodi di pagamento previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, anche con appositi cartelli, i propri ospiti circa l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il periodo di permanenza (distinguendo tra quelli soggetti al pagamento dell'imposta e quelli soggetti ad esenzione), le dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento nonché l'imposta dovuta, secondo i termini previsti dall'art. 6:
 - entro il 15 giugno per i pernottamenti dal 1 aprile al 31 maggio;
 - entro il 15 settembre per i pernottamenti dal 1 giugno al 31 agosto;
 - entro il 15 novembre per i pernottamenti dal 1 settembre al 31 ottobre.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. La dichiarazione dovrà essere prodotta, anche se negativa, alle scadenze di cui al comma 2.
5. I responsabili dell'imposta di soggiorno devono, altresì, presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 4, comma 1ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
6. Il Comune può disporre l'utilizzo di procedure telematiche per effettuare tutte le comunicazioni.
7. Ulteriori modalità operative sui rapporti tra gestori e Comune di Chianni sono disposte dal responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Chianni.

Art. 8

CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Comune, avvalendosi del proprio Ufficio Tributi, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti art. 6 e 7..
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti di dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati.
3. Ai fini dell'accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160..
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune di Chianni può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - effettuare sopralluoghi, anche attraverso la Polizia Locale.

Art. 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa

pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, e 17 del D. Lgs. 472/97.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- di € 200,00 in caso di omessa presentazione;
- di € 50,00 in caso di tardiva presentazione (entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, altrimenti s'intende "omessa presentazione");
- di € 100,00 in caso di infedele dichiarazione.

4. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'art. 7, comma 5, del presente regolamento si applica la sanzione del cento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di € 50,00. La sanzione è ridotta ad un terzo, e comunque sempre con un minimo di € 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l'atto di irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell'imposta.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..

6. Per la mancata esibizione della documentazione di cui all'art. 8, comma 4, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di € 100,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

8. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta al Comune da parte del gestore della struttura, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine del versamento di imposta.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad € 15,00.

3. Sulle somme richieste a rimborso, decorrono gli interessi i nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento non dovuto.

Art.12 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii..

Art. 13
PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune di Chianni.
2. Il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Tributi, salvo che con deliberazione della Giunta Comunale ne sia individuato uno diverso. Al funzionario responsabile dell'imposta sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; lo stesso sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme in materia.